

**DELIBERAZIONE 4 DICEMBRE 2014
602/2014/R/EEL**

**DISPOSIZIONI VOLTE A GARANTIRE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO A CLIENTI FINALI TITOLARI DI PUNTI DI
PRELIEVO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 dicembre 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) di “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08) ed in particolare il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08) ed in particolare il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, ed in particolare il suo Allegato (di seguito TIS),

- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09), in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012 301/2012/R/EEL ed in particolare il suo Allegato A (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013 57/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 57/2013/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR) ed in particolare il suo Allegato A (di seguito: MTI)

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità promuove la concorrenza e l’efficienza dei servizi e la tutela degli interessi di consumatori e utenti nei settori elettrico e gas; inoltre, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, l’Autorità, al fine dell’efficace svolgimento dei propri compiti, può adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati e, in funzione della promozione della concorrenza, può adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all’articolo 2, comma 1, che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 481/95, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;
- l’articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l’Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del decreto legge 73/07 e del TIV, viene assicurato il servizio di salvaguardia ai clienti finali - che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di maggior tutela di cui all'articolo 1 comma 2 del predetto decreto - senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, del TIV, con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia è titolare del contratto di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento; inoltre, ai sensi del comma 4.3 del ricordato articolo, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in essere con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti aventi diritto alla salvaguardia;
- il Titolo 3 del TIV definisce le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia; con specifico riferimento alle condizioni economiche, i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia, con riferimento a ciascun punto di prelievo servito, sono non superiori alla somma de:
 - a) i corrispettivi unitari pari, per ciascuna fascia oraria, alla somma tra il prezzo risultante nel mercato del giorno prima e il parametro Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti il servizio di salvaguardia;
 - b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice;
- il parametro Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti per il periodo 2014-2016 risulta differenziato nelle diverse aree territoriali e mediamente più elevato, anche in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, rispetto alle condizioni offerte nel mercato libero; ciò è coerente con la finalità del servizio di salvaguardia, il quale ha natura transitoria e i suoi corrispettivi dovrebbero incentivare la clientela servita in salvaguardia a cercare un nuovo venditore nel libero mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione ARG/elt 42/08 regola lo *switching*, funzionale all'esecuzione fisica di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia qualora ne sussistano i presupposti; in particolare, tale deliberazione definisce i criteri in ordine ai tempi e alle modalità

che i diversi soggetti coinvolti devono rispettare per ciascuna fase delle procedure di *switching*;

- nello specifico:
 - a) sono definiti modalità e tempi al fine di consentire al nuovo esercente la vendita (c.d. utente del dispacciamento entrante), che necessita di dare esecuzione fisica al contratto concluso con un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo inserito nel contratto di dispacciamento di altro utente (c.d. utente del dispacciamento uscente), di ottenere il relativo diritto a (far) prelevare presso quel punto; a tal fine, la richiesta di *switching* deve essere presentata dall'utente del dispacciamento entrante all'impresa distributrice entro la fine del secondo mese antecedente la data di *switching*, che deve essere il primo giorno di un mese successivo;
 - b) in caso di scioglimento di un contratto di vendita di energia elettrica, presso un punto di prelievo (concluso nel mercato libero), si prevede che l'utente del dispacciamento uscente, che necessita di ottenere l'estinzione del diritto a (far) prelevare energia presso il predetto punto, dia comunicazione all'impresa distributrice della risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero relativo a un punto di prelievo, indicando le motivazioni di risoluzione del contratto; detta comunicazione deve essere inviata :
 - entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso, nel caso in cui il contratto sia stato sciolto per esercizio della facoltà di recedere da parte del cliente finale;
 - entro la fine del mese antecedente all'ultimo mese del periodo di durata del contratto stesso, in tutti gli altri casi;
 - c) sono definiti modalità e tempi per l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, qualora, a fronte della comunicazione di risoluzione del contratto di vendita di cui alla lettera b) non sia stata eseguita una corrispondente richiesta di *switching* relativa al medesimo punto di prelievo; l'attivazione di tali servizi deve essere comunicata al rispettivo esercente, di maggior tutela o di salvaguardia, entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese antecedente alla data a partire dalla quale il soggetto non sarà più utente del dispacciamento;
- le attuali tempistiche per la gestione delle tre attività sopra descritte, sono finalizzate ad assicurare il buon esito delle procedure di *switching*, garantendo a tutti i soggetti coinvolti tempi certi di svolgimento, funzionali anche alla corretta attribuzione dei prelievi effettuati dai singoli clienti; in particolare, nell'individuazione dei tempi fissati per la gestione dei diversi flussi informativi, l'Autorità ha anche tenuto conto delle esigenze dei diversi soggetti interessati (l'impresa distributrice e gli esercenti la maggior tutela e salvaguardia) di gestire in tempi ragionevoli e adeguati con la propria organizzazione aziendale, il complesso flusso di dati e informazioni coinvolti nei processi di *switching*;
- peraltro, sulla base delle tempistiche sopra richiamate, l'attivazione del servizio di salvaguardia può avvenire anche in situazioni in cui il cliente finale (titolare dei punti di prelievo) abbia già scelto un nuovo venditore; in particolare, ciò si verifica

quando, a fronte della comunicazione dell'utente il dispacciamento uscente, in caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento, non vi è il tempo tecnico per il nuovo venditore di presentare tempestivamente la relativa richiesta di *switching* da parte del nuovo venditore; in tali casi, l'impresa distributrice è tenuta ad attivare per un solo mese il servizio di salvaguardia (dal mese ancora successivo, infatti, decorrerà lo *switching* richiesto);

- sono pervenute segnalazioni all'Autorità, anche pubbliche in occasione della III Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici tenutasi a Milano in data 24 novembre u.s., del verificarsi di attivazione per un singolo mese del servizio di salvaguardia; in tali casi il cliente finale interessato è responsabile della gestione del servizio idrico integrato e, di conseguenza, la temporanea attivazione del servizio di salvaguardia ha un impatto sulle tariffe applicate agli utenti finali del servizio idrico integrato, in ragione della rilevante percentuale che gli oneri relativi al costo dell'energia hanno sui costi operativi del soggetto che svolge il servizio idrico integrato e delle modalità di riconoscimento di tali costi;
- con la deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario idrico (MTI) che fra i costi operativi che concorrono a determinare il Vincolo riconosciuto ai ricavi di gestione (VRG) prevede una componente specifica per i Costi operativi di approvvigionamento di Energia Elettrica, specificata al comma 26.1 del MTI, in base alla quale sono riconosciuti alla gestione i costi totali della fornitura di energia elettrica sostenuti 2 anni prima della determinazione tariffaria, fino a un massimo della media di settore maggiorata del 10% e del relativo tasso di inflazione di ciascun anno;
- con la medesima deliberazione, al comma 26.2 del MTI, l'Autorità ha disciplinato le modalità di recupero dello scostamento tra il valore di cui sopra e quello effettivamente sostenuto da ciascun gestore e, al fine di disincentivare la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia, ha escluso dal computo del costo medio di settore reale i costi annuali dei gestori che hanno acquistato energia elettrica per più di 4 mesi in tale mercato;
- nei casi segnalati, pertanto, il gestore del servizio idrico integrato, pur avendo trovato un nuovo venditore nel libero mercato, si troverebbe comunque soggetto, per almeno un mese, all'applicazione di corrispettivi tendenzialmente più elevati da parte dell'esercente la salvaguardia, con conseguenti maggiori oneri per la clientela del servizio idrico integrato.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle esigenze sottese all'attuale disciplina delle tempistiche delle procedure di *switching*, come sopra meglio descritte, sia da ritenere prevalente l'esigenza di minimizzare gli oneri per il sistema idrico, contenendo le tariffe applicate ai utenti finali dei servizi idrici integrati; ciò, peraltro, esclusivamente entro i limiti in cui la tutela di quest'ultima esigenza non determini maggiori oneri a carico del sistema elettrico, che sarebbero ingiustificati;

- a tal fine, sia necessario prevedere specifiche deroghe all'attuale regolazione in materia di *switching*, volti a limitare i casi di temporanea attivazione del servizio di salvaguardia esclusivamente per quei clienti finali che siano gestori del servizio idrico integrato;
- la limitazione della predetta modifica a quest'ultima tipologia di clienti sia necessaria in quanto relativo ad un settore comunque interamente regolato dall'Autorità; peraltro il numero di tali soggetti risulta ridotto, e comunque facilmente gestibile senza particolari difficoltà, dalle imprese distributrici; per contro, l'eventuale estensione della riforma delle tempistiche delle procedure di *switching* alla generalità dei clienti del settore elettrico, imporrebbe alle imprese distributrici l'adeguamento della propria organizzazione aziendale con un probabile incremento dei costi connessi e un conseguente onere improprio per i clienti del settore elettrico;
- sia pertanto opportuno prevedere, in caso di punti di prelievo nella titolarità di un cliente finale gestore del servizio idrico integrato:
 - a) specifiche tempistiche di comunicazione in tema di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale;
 - b) appositi obblighi di informazione da parte del venditore entrante necessari ai fini della identificazione dei punti di prelievo quali punti nella titolarità di un gestore del servizio idrico integrato;
 - c) specifiche tempistiche di esecuzione dello *switching* a fronte della richiesta da parte di un nuovo venditore, nei casi in cui la mancata esecuzione comporti la temporanea attivazione del servizio di salvaguardia;
- sia inoltre opportuno definire, in ragione della specificità ed eccezionalità della situazione segnalata all'Autorità, una regolazione puntuale che permetta di avviare il prima possibile la nuova fornitura nel mercato libero a favore dei gestori del servizio idrico integrato, anche derogando alle tempistiche di *switching* al momento esistenti;
- quanto sopra renda particolarmente urgente il prospettato intervento dell'Autorità, le cui esigenze di tutela rischiano di venire compromesse in caso di ulteriore ritardo, almeno con riferimento ai casi oggetto delle segnalazioni sopra richiamate;
- la predetta situazione di particolare urgenza risulti pertanto incompatibile con la preventiva pubblicazione di un documento per la consultazione dei soggetti interessati; peraltro, le esigenze partecipative di questi ultimi possono trovare adeguata tutela, qualora, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione GOP 46/09, sia assegnato loro un termine per presentare eventuali osservazioni al presente provvedimento, al fine della sua eventuale conferma, revoca o modifica;
- in tal modo, sarebbe almeno assicurata una tutela a quei clienti del settore elettrico, gestori del servizio idrico integrato, per i quali si siano a oggi maturate le condizioni per un'attivazione transitoria del servizio di salvaguardia pure a fronte della conclusione di un contratto di vendita di energia nel libero mercato

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento si applica ai punti di prelievo nella titolarità di ciascun cliente finale gestore del servizio idrico integrato.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni delle deliberazioni ARG/elt 4/08, ARG/elt 42/08, del TIS e del MTI.

Articolo 2

Risoluzione contrattuale dei gestori del servizio idrico integrato

- 2.1 Nei casi in cui all'articolo 5.1bis, lettera a) della deliberazione ARG/elt 42/08, l'utente del dispacciamento è tenuto a comunicare all'impresa distributrice la risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto in relazione ai punti di prelievo nella titolarità del cliente finale gestore del servizio idrico integrato entro il giorno 20 del secondo mese antecedente la data a partire dalla quale non intende più essere utente del dispacciamento e del trasporto per medesimi punti di prelievo.
- 2.2 Nei medesimi termini di cui al comma 2.1, l'utente del dispacciamento è tenuto ad indicare al cliente finale di cui al medesimo comma 2.1:
 - a) la data a decorrere dalla quale il contratto di vendita di energia elettrica si intende risolto;
 - b) la data entro la quale un eventuale nuovo utente del dispacciamento deve comunicare all'impresa distributrice competente la richiesta di *switching* al fine di evitare l'attivazione del servizio di ultima istanza cui risulta aver diritto.

Articolo 3

Switching relativo ad un punto di prelievo nella titolarità dei clienti finali gestori del servizio idrico integrato

- 3.1 Fatte salve le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08 ai fini dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'utente del dispacciamento, in deroga a quanto previsto al comma 3.3, lettera a) della deliberazione ARG/elt 42/08 la richiesta di *switching* per i punti di prelievo nella titolarità del cliente finale gestore del servizio idrico integrato può essere

presentata all'impresa distributrice entro il decimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di *switching*. L'utente richiedente deve indicare che la richiesta è relativa a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali gestori del servizio idrico integrato.

- 3.2 L'impresa distributrice, entro e non oltre i termini di cui al comma 5.7 della deliberazione ARG/elt 42/08, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione della richiesta di *switching*, confermando, in quest'ultimo caso, la data di *switching*.

Articolo 4

Procedure straordinarie per l'attivazione del servizio di salvaguardia per i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali gestori del servizio idrico integrato

- 4.1 Per i mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015 nel caso, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali gestori del servizio idrico integrato, sia attivato il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08 a seguito di risoluzione del precedente contratto, è data facoltà ad un nuovo utente del dispacciamento di richiedere lo *switching* dei medesimi punti di prelievo entro l'ottavo giorno lavorativo di ciascuno dei suddetti mesi. In tal caso lo *switching* decorrerà dal secondo giorno lavorativo la data in cui è pervenuta la richiesta.
- 4.2 Con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria, alla data di *switching* di cui al precedente comma l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta delle misure.
- 4.3 L'impresa distributrice entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4.1, informa l'esercente la salvaguardia, l'utente del dispacciamento richiedente e il gestore del SII dell'esecuzione della richiesta e indica la data di decorrenza della stessa.
- 4.4 L'impresa distributrice adempie agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, e pertanto provvede:
- a) per i punti di prelievo non trattati su base oraria a rendere disponibile il dato di misura rilevato ai sensi del comma 4.2, o una stima dello stesso in caso di mancata rilevazione, al nuovo e al precedente utente del dispacciamento entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione del dato;
 - b) in relazione a ciascun punto di prelievo trattato su base oraria, con riferimento alla messa a disposizione dei flussi periodici dei dati di misura nel mese in cui è pervenuta la richiesta di cui al comma 4.1, a rendere disponibili al nuovo utente del dispacciamento e al precedente utente del dispacciamento i dati di misura afferenti ai giorni in cui ciascun utente

- risulta essere stato associato ai punti di prelievo nel mese in cui è pervenuta la richiesta;
- c) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4.1, a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento le informazioni di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 42/08.
- 4.5 Ai fini della regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento:
- a) con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria orari, ai fini della determinazione dei CRPU, il gestore del SII adempie agli obblighi di cui al comma 38bis.2 del TIS utilizzando le informazioni ricevute dall'impresa distributrice ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 57/2013/R/COM; sono regolate nell'ambito della prima sessione di conguaglio utile le partite economiche dovute ad una errata attribuzione convenzionale ex-ante dei consumi risultanti dalle procedure previste ai sensi del presente articolo;
- b) con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, ai fini dell'aggregazione delle misure di energia elettrica i dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 37.1, lettera b) e 38.1, lettera b) del TIS sono determinati coerentemente con quanto previsto ai sensi del precedente comma 4.4, lettera b).
- 4.6 Le comunicazioni di cui ai commi 4.4 devono essere effettuate utilizzando i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL.

Articolo 5

Disposizione transitorie e finali

- 5.1 I soggetti che ne hanno interesse hanno facoltà di presentare osservazioni in merito al presente provvedimento entro e non oltre il 16 gennaio 2015. Le osservazioni devono pervenire in formato elettronico all'indirizzo mercati@autorita.energia.it.
- 5.2 Con successivo provvedimento, da adottare tendenzialmente entro il 28 febbraio 2015, anche alla luce delle osservazioni acquisite ai sensi del comma 5.2, l'Autorità provvede ad eventuali modifiche al presente provvedimento.
- 5.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni